

**Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi sulle infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria e per l'educazione e la cura della prima infanzia**

(approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture del 23 maggio 2025, n. 351, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 47 del 12 giugno 2025).

**FAQ (agg. 01/09/2025)**

**DOMANDA N.1:**

Questo Ente è in possesso di un progetto esecutivo di adeguamento sismico riferito a una singola unità strutturale di un edificio scolastico, il quale, nel suo complesso, non è stato sino ad oggi interessato da precedenti interventi di adeguamento sismico. Conseguentemente, la verifica di vulnerabilità sismica – ante e post operam – è stata effettuata esclusivamente per l'unità strutturale oggetto dell'intervento da candidare con l'avviso pubblico di cui in oggetto. Per la restante parte dell'edificio non si è attualmente in possesso di una verifica di vulnerabilità sismica. Si chiede, pertanto, di voler chiarire quanto segue:

È ammissibile al finanziamento un intervento di adeguamento sismico riferito a una sola unità strutturale di un edificio scolastico?

È necessario redigere la verifica di vulnerabilità sismica ante operam anche per le restanti unità strutturali non interessate dall'intervento, pur essendo queste ultime non oggetto dell'intervento da candidare?

**RISPOSTA N.1:**

Non sono ammissibili interventi parziali. Gli interventi di adeguamento/miglioramento sismico (p.to 4.1, lett. B, dell'Avviso) sono ammissibili al finanziamento, solo se in grado di conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle NTC 2018 per l'intero edificio scolastico.

Nella fattispecie, non è ammissibile al finanziamento un intervento di adeguamento sismico riferito a una sola unità strutturale di un edificio scolastico composto da più unità strutturali prive di verifica di vulnerabilità sismica.

È necessario redigere la verifica di vulnerabilità sismica per tutte le unità strutturali costituenti l'edificio scolastico.

---

**DOMANDA N.2:**

L'art. 4.1 lettera a) del citato Avviso prevede, tra gli interventi finanziabili, quello di sostituzione edilizia, "mantenendo la stessa volumetria". Chiedo di precisare se, oltre alla volumetria, sia necessario il rispetto anche della sagoma esistente, oppure se sia possibile una diversa distribuzione planimetrica della stessa volumetria o, ancora, una diversa distribuzione della volumetria nell'ambito della stessa sagoma (con altezze differenti dei diversi corpi fabbrica);

parimenti, qualora debba necessariamente essere rispettata la sagoma esistente, chiedo di precisare se possa essere prevista, nell'ambito dello stesso progetto, la realizzazione di

volumetrie aggiuntive (es. servizi per palestra) da finanziare con fondi di bilancio comunale. Ciò allo scopo, per esempio, di valutare la possibilità di realizzare strutture in cui poter organizzare anche eventi sportivi in ambito scolastico.

**RISPOSTA N.2:**

Tra gli interventi finanziabili ai sensi dell'art. 4.1 lettera a) dell'Avviso in oggetto, sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, purché non prevedano incrementi volumetrici.

La ricostruzione deve essere realizzata nello stesso lotto dell'edificio esistente, nel rispetto della normativa urbanistica e dei regolamenti edilizi vigenti.

Non sono ammissibili nella medesima proposta progettuale interventi di nuova costruzione e/o ampliamenti volumetrici anche se cofinanziati con risorse aggiuntive.

Come specificato all'art. 3.2 dell'Avviso, il Soggetto proponente ha facoltà di integrare l'entità del contributo con risorse aggiuntive, esclusivamente a valere sulle stesse voci di spesa di cui al quadro economico della proposta progettuale, nel rispetto delle disposizioni regolanti le spese ammissibili indicate dal presente Avviso.

---

**DOMANDA N.3:**

La risposta alla FAQ n. 1, relativa però ad un intervento di adeguamento/miglioramento sismico ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. b, precisa che "non è ammissibile al finanziamento un intervento di adeguamento sismico riferito a una sola unità strutturale di un edificio scolastico composto da più unità strutturali prive di verifica di vulnerabilità sismica".

L'art. 5 del citato Avviso precisa che "Non sono ammissibili proposte progettuali riguardanti interventi parziali o relativi a lotti non funzionali".

Chiedo di precisare se si possa ritenere ammissibile una proposta di sostituzione edilizia ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a dell'Avviso, riferito alla sola palestra a servizio dell'edificio scolastico, intendendola come lotto funzionale.

**RISPOSTA N.3:**

La risposta alla FAQ n.1 è da considerarsi valida per tutte le tipologie di interventi finanziabili, così come definite all'art.4.1 dell'Avviso, quindi anche per gli interventi di sostituzione edilizia.

Non si ritiene ammissibile una proposta progettuale riguardante la sostituzione edilizia (art. 4.1 lett. a, dell'Avviso), di una sola unità strutturale di un edificio scolastico composto da più unità strutturali prive di verifica di vulnerabilità sismica e dei livelli di sicurezza previsti dalle NTC, pertanto la proposta progettuale riferita alla sola palestra a servizio dell'edificio non si ritiene ammissibile.

Non sono ammissibili in alcun modo interventi parziali. Si specifica che nel caso di più lotti funzionali, la proposta progettuale è ammissibile solo se al termine dell'intervento sia possibile certificare il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle N.T.C. per l'intero edificio scolastico.

---

**DOMANDA N.4:**

Ai sensi dell'art.4.1, del citato avviso, "Non sono ammissibili proposte progettuali riguardanti interventi di miglioramento e adeguamento sismico ed efficientamento energetico, che negli ultimi cinque anni dalla pubblicazione del Presente Avviso sul BURP, sono state oggetto di

finanziamento europeo, statale e regionale ad eccezione di quelli per i quali è intervenuta una formale rinuncia al finanziamento”.

In merito a tale osservazione, si pone a conoscenza che l'ente scrivente è in possesso di un progetto di adeguamento sismico, con indice di vulnerabilità sismica noto, che pertanto consentirebbe la candidatura per l'intervento: b) adeguamento/miglioramento sismico, ai sensi del Decreto del 17.01.2018 del MIT “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2018, da attuarsi su edifici aventi indice di rischio sismico inferiore a 0,6.

Il plesso in oggetto che si intende candidare, è stato finanziato con D.G.R. 18 Giugno 2019, N. 1081 Por Puglia 2014-2020 - Asse X “Investire nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento permanente”, per interventi finalizzati “all'eliminazione di rischi, all'ottenimento del certificato di agibilità degli edifici scolastici e all'adeguamento degli stessi alla normativa antincendio, ovvero interventi di riqualificazione del patrimonio infrastrutturale scolastico, attraverso interventi di adeguamento alle norme igienico sanitarie ed in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e finalizzati all'adeguamento a norma degli impianti tecnologici esistenti e alla sicurezza antincendio”.

Per lo stesso è stato sottoscritto il “Disciplinare regolante i rapporti tra regione puglia e comune beneficiario” in data 15/03/2022 e si è concluso con l'emissione del certificato di regolare esecuzione con determinazione dirigenziale del 10/06/2024.

Alla luce di quanto riportato si richiede se lo stesso plesso scolastico possa essere candidato in virtù dell'ammissione dell'ultimo finanziamento datato 18/06/2019, quindi per un periodo antecedente all'Avviso de quo superiore ai cinque anni.

#### **RISPOSTA N.4:**

L'intervento non è ammissibile a finanziamento, in quanto come specificato all'Art.5 dell'Avviso, non sono ammissibili proposte progettuali riguardanti interventi relativi a edifici scolastici oggetto di lavori di miglioramento e/o adeguamento sismico e/o di efficientamento energetico eseguiti nei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, mediante finanziamenti europei, nazionali e regionali a eccezione di quelle per le quali è intervenuta una formale rinuncia al finanziamento.

---

#### **DOMANDA N.5:**

Questo Comune, mediante finanziamento POR PUGLIA 2014-2020 – Asse X – Azioni 10.8 e 10.9, ha conseguito l'adeguamento sismico di un edificio scolastico con lavori completati nell'anno 2024.

Si chiede se sia possibile presentare un progetto di efficientamento per il medesimo edificio che, tra l'altro, è attualmente dotato di infissi assolutamente obsoleti che comportano insieme alle strutture opache notevoli dispersioni termiche. In caso di risposta negativa si chiede di capire se la ratio dell'inammissibilità di cui all'art. 5 del bando sia quella di evitare la partecipazione al finanziamento per quegli enti che nell'ultimo quinquennio hanno conseguito una qualsiasi forma di finanziamento regionale, statale o comunitario, dal momento che una prima lettura lasciava presupporre che per un edificio adeguato sismicamente fosse auspicabile la presentazione di un progetto di efficientamento.

#### **RISPOSTA N.5:**

L'intervento non è ammissibile a finanziamento. Vedi risposta n.4.

---

**DOMANDA N.6:**

Buonasera, in merito all'avviso in oggetto, vorrei chiedere cortesemente due precise informazioni:

1) Definizione di "superficie utile lorda coperta":

La definizione include, oltre alla superficie interna dei locali e all'ingombro delle strutture e pareti, anche la superficie coperta da porticati o sbalzi?

In particolare: È ammesso includere nel calcolo anche gli sbalzi con aggetto inferiore a 1,5 metri? (Si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento Edilizio Tipo della Regione Puglia, secondo cui: la "superficie coperta" esclude aggetti o sporti inferiori a 1,50 m; mentre il concetto di superficie utile lorda è definito come somma delle superfici di tutti i piani inclusi elementi come muri, pilastri, scale, portici con determinate dimensioni, ecc.)

2) Suddivisione del quadro economico:

Nella richiesta di finanziamento sono previste tre tipologie di intervento. Per impostare in modo chiaro e conforme al bando la ripartizione dei costi (anche ai fini della verifica rispetto ai limiti di costo per metro quadro indicati: da €1.500/m<sup>2</sup> a € 2.600/m<sup>2</sup>), è ammessa la redazione di tre distinti quadri economici – uno per ciascuna tipologia – che sommano il totale dell'intervento?

**RISPOSTA N.6:**

1) La definizione di "Superficie utile lorda coperta" non include la superficie coperta dei porticati e degli aggetti, in quanto da Regolamento Edilizio Tipo della Regione Puglia tali superfici non sono ricomprese nella definizione di "Superficie Utile".

2) Il quadro economico di progetto deve essere unico.

Il calcolo per l'entità del contributo richiesto è definito dall'art. 3.1 dell'Avviso.

Per interventi di adeguamento sismico (tipologia b) eseguiti congiuntamente ad interventi di efficientamento energetico (tipologia c) il costo complessivo di quadro economico dell'intervento, rapportato alla superficie utile lorda coperta dell'edificio, deve essere contenuto tra il limite minimo di € 1.300/mq ad un limite massimo di € 1.700/mq.

Eventuali ulteriori lavorazioni, utili all'ottenimento del certificato di agibilità (tipologia d), saranno ricomprese nel predetto limite, pertanto nel medesimo quadro economico.

Nella medesima proposta progettuale, in aggiunta all'intervento principale e in via non esclusiva, è possibile prevedere la riqualificazione degli spazi aperti di connessione tra scuola e città, con un incremento del contributo richiesto calcolato in base ai limiti definiti dall'Art. 3.1.

---